

INPS ■ Nuovi chiarimenti dell'Istituto anche sulle modalità per ottenere le prestazioni destinate a maternità e malattia

Assegni familiari agli associati

Da seguire le regole applicabili agli iscritti alla gestione separata

Regole più chiare per gli associati in partecipazione che vogliono usufruire delle prestazioni per la maternità e la malattia o che intendono percepire l'assegno per il nucleo familiare. Dopo una serie di perplessità iniziali, si completa, infatti, il quadro previdenziale di questa particolare categoria di soggetti che, in base a uno specifico contratto, si associano a un'impresa apportando soltanto lavoro e ricevendo in cambio una quota parte degli utili dell'azienda. Per gli associati si apre, dunque, la strada di accesso alle prestazioni per maternità, malattia e Anf.

Con l'articolo 43, del decreto legge 269/2003, convertito con modifiche dalla legge 326/2003, è stato previsto che gli associati in partecipazione dovessero essere iscritti in un'apposita gestione previdenziale, istituita presso l'Inps, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Poiché, però, la nuova gestione non è stata mai istituita, il comma 157, dell'articolo 1, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) è tornato sull'argomento, modificando la norma del 2003. La nuova disposizione obbliga gli associati in parte-

Aliquota massima al 19%		
CONTRIBUTI PER L'ANNO 2004		
Soggetti	Redditi sino a 37.883 euro	Reddito superiore a 37.883 euro sino a 82.401 euro
Associati in partecipazione pensionati o iscritti ad altre gestioni	17,3%	18,3%
Associati in partecipazione non pensionati e non iscritti ad altre gestioni	17,8%	18,8%
CONTRIBUTI PER L'ANNO 2005		
Soggetti	Redditi sino a 38.641 euro	Reddito superiore a 38.641 euro sino a 84.049 euro
Associati in partecipazione pensionati o iscritti ad altre gestioni	17,5%	18,5%
Associati in partecipazione non pensionati e non iscritti ad altre gestioni	18%	19%

cipazione che apportano solo lavoro a iscriversi alla gestione separata dell'Inps.

La disposizione del 2003 ha anche stabilito la misura del contributo dovuto che deve essere uguale a quello «pensionistico corrisposto dai soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza». Pertanto, gli associati hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps dal 1° gennaio 2004 e per loro deve essere versato un contributo uguale a quello previdenziale previsto per gli altri soggetti iscritti alla stessa gestione, ma che non

hanno altre forme di tutela previdenziale. L'obbligo di iscrizione non riguarda gli associati già iscritti ad Albi professionali.

La contribuzione per la gestione separata (si veda la tabella riportata a fianco) è complessivamente formata da due aliquote: una per l'Inps e un'altra che finanzia il fondo per le prestazioni non pensionistiche (maternità, Anf, malattia), introdotta dall'articolo 59, comma 16 della legge 449/97, nella misura dello 0,50 per cento.

La disposizione di riferimento è chiara. In base a

essa gli associati non dovrebbero versare lo 0,50% (in quanto non si tratta di un contributo previdenziale). Anche l'Inps, in un primo momento, era giunto alla stessa conclusione. Infatti, nella circolare n. 8/2005 aveva stabilito che l'aliquota contributiva, per il corrente anno, fosse pari al 17,50% sui compensi non eccedenti il limite di reddito di 38.641 euro e al 18,5% sui compensi eccedenti tale limite, fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 84.049 euro annui. Le percentuali con-

tributive indicate dall'Istituto non erano comprensive dello 0,50% dovuto per Anf, malattia e maternità. Questa posizione, che appariva in linea con il dettato normativo, non ha trovato il consenso dei ministeri del Lavoro e dell'Economia. I due dicasteri hanno, infatti, espresso la loro opinione ritenendo comunque estensibile agli associati in partecipazione che apportano soltanto lavoro, la medesima tutela assistenziale prevista per gli altri iscritti alla gestione separata.

L'Inps si è allineata a que-

Disoccupazione, indennità più ricca

L'indennità di disoccupazione, corrisposta nel settimo mese ai lavoratori di età inferiore a 50 anni, è pari al 40% della retribuzione e non al 30 per cento. L'indicazione arriva dall'Inps, con la circolare n. 100/2005 del 10 agosto, che modifica quanto già sostenuto nella circolare n. 87/2005.

La durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria, con i requisiti normali, è stata elevata dall'articolo 13 della legge 80/2005, a decorrere dal 1° aprile 2005 e sino a tutto il 31 dicembre 2006, a sette mesi per chi ha un'età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per chi ha un'età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione dell'indennità è pari al 50% della retribuzione per i primi sei mesi, poi scende al 40% per i tre mesi seguenti,

sino ad attestarsi al 30% per i mesi successivi. Nella circolare di luglio l'Istituto aveva stabilito che l'importo dell'indennità di disoccupazione fosse calcolata in questo modo: ■ lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi al 50% e per il settimo mese al 30%; ■ lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi sei mesi al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo mese al 30 per cento.

Tuttavia sul punto era stato chiesto un parere al ministero del Lavoro che ha, invece, stabilito diversamente ritenendo applicabile la percentuale del 40% in luogo del 30%, per i soggetti con età inferiore a 50 anni, limitatamente al settimo mese di erogazione. G.MAC.

dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/95. Per ricevere l'Anf, gli interessati devono presentare domanda all'Inps avvalendosi del modello ANF/GEST.SEP. La stessa regola vale sia per la maternità/paternità, sia per la malattia collegata al ricovero ospedaliero. Cambiano solo i modelli (MAT./GEST.SEP. per la maternità e MAL./GEST.SEP. per la malattia). Tutti i moduli verranno aggiornati e inseriti tra la modulistica disponibile online nel sito www.inps.it. GIUSEPPE MACCARONE

notizie in breve

SCUOLA

Il calendario delle lezioni regione per regione

■ Manca poco più di un mese al rientro in aula degli studenti italiani. Si parte il 12 settembre in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Molise. L'anno scolastico comincia il 12 anche nelle Marche, con l'eccezione di scuole dell'infanzia e primo ciclo, che prolungano le vacanze fino al 15 settembre. Gli istituti riaprono il 14 nel Lazio (il 15 le superiori) e in Valle d'Aosta. Il 15 settembre partono le lezioni anche in Calabria, Campania, Abruzzo, Toscana e Umbria. Rientro in aula il 19 in Basilicata, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. Gli ultimi a tornare a scuola, il 20, saranno gli studenti liguri. Il termine delle lezioni è invece fissato tra il 7 e il 16 giugno. I primi a lasciare le aule, il 7 giugno, saranno i ragazzi marchigiani (tranne le scuole del primo ciclo che chiuderanno il 10 giugno), seguiti da molisani, valdostani e friulani (8 giugno). Tutti gli altri saranno in vacanza dal 10 giugno, ad eccezione degli alunni della provincia di Bolzano che dovranno aspettare fino al 16. Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è fissato per il 30 giugno, mentre per gli istituti professionali e d'arte le lezioni termineranno il 31 maggio.

INPS/1

Servizi ridotti il 12 e il 16 per l'aggiornamento del Ced

■ L'Inps non garantisce i servizi venerdì 12 e martedì 16 agosto. Lo comunica l'Istituto stesso, precisando che in quei giorni potrebbero verificarsi disagi presso i suoi uffici per lavori di aggiornamento del Centro elaborazione dati.

INPS/2

Prorogato il termine per le regolarizzazioni Cig e Cigs

■ Slitta al 30 settembre 2005 il termine per la regolarizzazione dei versamenti per la cassa integrazione e la cassa integrazione straordinaria che le aziende individuate dalla circolare dell'Inps n. 63 del 6 maggio 2005 devono effettuare. Si tratta dell'Enel spa e delle aziende del Gruppo, nonché delle ex aziende di Stato e degli enti pubblici nazionali il cui capitale non è interamente in mano pubblica. Lo comunica l'Inps, con il messaggio 28325 del 5 agosto, che modifica la circolare 63/05. Con essa l'Inps aveva previsto l'obbligo del versamento della contribuzione Cig e Cigs, fissando il termine per la regolarizzazione del periodo pregresso al 16 agosto. Termine ora differito, comunica l'Inps, perché si sono resi necessari ulteriori approfondimenti. L'Istituto invita quindi le direzioni periferiche a sospendere, fino al 30 settembre, ogni iniziativa di recupero.

INPS/3

Ricalcolo «automatico» per i titolari di più pensioni

■ Arriva dal casellario dei pensionati la determinazione per l'anno 2005 degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute Irpef da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni. Lo comunica l'Inps con la circolare 101 di ieri. L'aggiornamento del casellario arriva in applicazione dell'articolo 34 della legge 448/98, che disciplina i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 314/97, che stabilisce i criteri per l'assoggettamento all'Irpef di chi ha più pensioni. Anche per il 2005 il casellario ha provveduto, sulla base dei dati forniti dagli Enti che erogano trattamenti pensionistici, a determinare gli importi che verranno comunicati agli Enti stessi. Gli Enti hanno comunicato i dati relativi alle pensioni erogate nel 2004 e, a livello previsionale, quelle del 2005 e l'eventuale diritto del pensionato alla rivalutazione automatica. Il casellario ha provveduto a ricalcolare l'importo delle pensioni e a comunicarlo agli Enti.

Per la Corte di giustizia europea l'assenza del requisito può essere sanata

Marchi, «distinzione» a tappe

La Corte di giustizia europea, con la sentenza n. 65 del 7 luglio 2005, ha stabilito che un marchio, benché originariamente privo di capacità distintiva, può essere registrato o comunque ritenuto valido se ha nel tempo acquisito tale capacità in forza dell'uso come parte di un più ampio marchio registrato.

Si tratta del caso dello slogan utilizzato dalla *Société des Produits Nestlé* per pubblicizzare uno snack al cioccolato: «Have a break... have a Kit Kat». Nel 1995 Nestlé, già titolare dei marchi «Kit Kat» e «Have a break... have a Kit Kat», chiedeva nel Regno Unito la registrazione come marchio del solo «Have a break» per prodotti a base di cioccolato, di confetteria, di caramelle e di biscotti. La concorrente Mars Uk si opponeva alla concessione del marchio sostenendo che esso fosse del tutto privo di capacità distintiva. La questione è arrivata sino ad una Corte d'Appello britannica che ha richiesto l'intervento della Corte di giustizia per la risoluzione di una questione pregiudiziale legata all'interpretazione

della direttiva 89/104/CEE in materia di marchi d'impresa.

Per il giudice britannico il segno «Have a break» sarebbe intrinsecamente privo di capacità distintiva ai sensi dell'articolo 3.1. lett. b) della direttiva. Tale segno, mancando di uno dei presupposti essen-

Decisivo l'utilizzo come parte di un più ampio segno registrato

ziali per la registrazione non potrebbe essere registrato, salvo che venga dimostrato l'acquisto di capacità distintiva in seguito all'uso, così come previsto dal successivo punto 3 del medesimo articolo.

Ciò che però al giudice del Regno Unito è parso dubbio ai fini della applicazione di quest'ultima disposizione è che, nel caso di Nestlé, il segno «Have a break» non fosse stato utilizzato in modo autonomo ma essenzialmente come parte del più ampio marchio registrato «Have a break... have a Kit Kat». Per questo ha ritenuto di dover

chiedere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, se ai sensi dell'articolo 3.3 della direttiva il carattere distintivo possa essere acquisito (anche) in seguito o in conseguenza dell'uso del marchio come parte di o in combinazione con un altro marchio.

La risposta della Corte è stata affermativa e la questione, oltre che interessante dal punto di vista teorico, appare destinata ad avere importanti risvolti pratici. Infatti, vi sono alcuni tipi di marchi che raramente vengono utilizzati da soli (ad esempio molti marchi di forma) e che dunque avrebbero potuto essere penalizzati da un'interpretazione troppo restrittiva dell'articolo 3.3.

Al fine di meglio comprendere la portata del principio stabilito dalla Corte, vale la pena ricordare che ai sensi dell'articolo 3.3 della direttiva «un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo (...) se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha

acquisito un carattere distintivo». La norma è stata inserita dal legislatore italiano nell'articolo 13 del nuovo codice della proprietà industriale (e prima ancora nel decreto legislativo 480/92).

Dunque, un uso qualificato può riabilitare un marchio originariamente privo di capacità distintiva. Si tratta del cosiddetto «secondary meaning», istituto conosciuto nel nostro ordinamento, ancor prima dell'intervento del legislatore comunitario e della riforma del 1992, grazie all'elaborazione di dottrina e giurisprudenza. In sostanza, si vuole evitare che possa essere invalidato un segno che, originariamente privo di capacità distintiva, l'abbia acquisita in seguito in forza dell'uso fattone da un'impresa per i propri prodotti o servizi. Ma quali caratteristiche deve avere questo uso per riabilitare un marchio privo di capacità distintiva? Sul punto la direttiva e la nostra legge sono generiche, prevedendo soltanto l'«uso che è stato fatto».

Sappiamo che rilevano gli investimenti pubblicitari effettuati sul marchio, la quota di mercato dete-

LA SENTENZA

Orbene, una siffatta identificazione, e pertanto l'acquisizione di un carattere distintivo, può risultare sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo, come pure dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscono effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa. Si deve ricordare che gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o il servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente, e che, nell'ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (...). Concludendo, la questione pregiudiziale sollevata va risolta nel senso che il carattere distintivo di un marchio contemplato dall'articolo 3, n. 1, della direttiva può essere acquisito a seguito dell'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo. Corte di Giustizia europea, sentenza 7 luglio 2005, causa C-353/03

minata dallo stesso, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, la percentuale di coloro che, nel settore di riferimento, sono in grado di riconoscere il marchio, le dichiarazioni di soggetti qualificati come camere di commercio e associazioni professionali (criteri enunciati dalla Corte nella decisione 4 maggio 1999 per il caso *Winsurfing Chiemssee* e ribaditi nella decisione *Nestlé*). Con la sentenza in esame, la Corte aggiunge un nuovo elemento: per acquisire capacità distintiva il marchio non deve necessariamente essere utilizzato

in maniera autonoma, ma è possibile che esso venga usato come parte di un marchio registrato, oppure in combinazione con esso. Infatti, ciò che rileva è che il segno sia stato utilizzato come marchio e che gli interessati percepiscano effettivamente il tal prodotto o servizio come proveniente da un'impresa determinata. Stabilito in via generale questo principio, la parola torna ora alla Corte d'appello britannica cui spetterà valutare la eventuale (sopravvenuta) capacità distintiva del marchio «Have a break». MARELLA NAJ OLEARI

INTERVENTO

Riforma dei fallimenti inefficace sulla continuazione dell'impresa

DI GIUSEPPE AMOROSO*
Dopo decenni di colpevole immobilismo legislativo, la normativa in materia concorsuale è stata oggetto, negli ultimi mesi, di profonde modifiche.

In questi giorni l'Esecutivo è impegnato nella discussione dello schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali in attuazione dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 80/2005. Una delle versioni del testo elaborato dall'Esecutivo propone di modificare l'attuale articolo 90 della legge fallimentare disponendo «la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, anche limitatamente a singoli rami d'azienda, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell'azienda o di parti di essa...»

Con il provvedimento che dispone la continuazione temporanea, il tribunale o il giudice delegato affidano la gestione dell'impresa al curatore e possono, altresì, autorizzare l'imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso forfetariamente determinato

dal giudice delegato.

L'esperienza di oltre sessant'anni di attuazione della normativa della legge fallimentare del 1942 dimostra che i curatori (liberi professionisti iscritti agli Albi dei ragionieri, dottori commercialisti o avvocati) non hanno quasi mai chiesto né accettato l'esercizio provvisorio, ritenendosi — a ragione — del tutto inadatti al compito

Lasciare spazio nella gestione alle società «specializzate»

nonché terrorizzati dalla responsabilità civili e penali conseguenti alla gestione di un'impresa. Ne è derivata una pressoché totale disapplicazione dell'istituto e una conseguente gravissima perdita di valore delle aziende assoggettate a fallimento.

La scelta di confermare l'affidamento della gestione provvisoria al curatore, affidandogli l'imprenditore fallito non è una soluzione soddisfacente, perché l'esito negativo della precedente gestione *in bonis* dimostra che, magari anche solo per negligenza, imprudenza o imperizia, l'imprenditore non ha

prodotto risultati positivi.

Non si vede perché il suo rendimento post-fallimentare dovrebbe migliorare solo perché declassato ad ausiliario di un libero professionista che non ha mai gestito un'impresa e dovrebbe esordire non con una *start up* ma con un'azienda decotta al punto da non poter usufruire neppure del nuovo, favorevolissimo concordato preventivo.

Gestire un'impresa è compito da specialisti e può costituire un'opportunità e aprire un nuovo mercato per chi intende ristrutturare e rilanciarla. Nel nostro paese operano *temporary manager* e società specializzate nel *turn around* molto più adatti allo scopo. Naturalmente, vanno garantiti e motivati, affinché la loro scelta di assumersi responsabilità e rischi possa trovare adeguata contropartita.

Appare, quindi, molto più idonea a salvaguardare l'avviamento dell'impresa la proposta di modifica dell'articolo 90 della legge fallimentare da tempo propugnata dall'Aifi (Associazione italiana dei private equity e venture capitalist) di affidare «la gestione dell'impresa ad una società

per azioni scelta con criteri di particolare prudenza ed affidabilità e dotata di garanzie fiduciarie adeguate.

Il curatore, all'uopo previamente autorizzato dal giudice delegato, stipulerà con la società prescelta un contratto dalle seguenti caratteristiche:

- affidamento dell'intero compendio aziendale o di suoi singoli rami;
- esonerazione ad ogni effetto di legge dall'obbligo di prosecuzione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti;
- obbligo di acquisto del materiale di magazzino dell'impresa secondo le necessità dell'affidatario;
- versamento anticipato di un corrispettivo commisurato alle sole attività produttive;
- riconoscimento all'affidatario del diritto di prelazione sulla futura vendita del compendio aziendale o di suoi specifici rami;
- equa remunerazione in sede di liquidazione.

La durata del contratto non potrà oltrepassare i dodici mesi, con possibilità di un'unica proroga per eguale periodo.

Il curatore avrà i più ampi diritti di ispezione e controllo.

* Componente della commissione Tax & Legal di Aifi

Accesso libero alle iscrizioni nel casellario

ROMA ■ Parte dal casellario giudiziale la riforma dell'accesso, che permette agli interessati di ottenere, senza motivare la richiesta, un documento privo di valore certificativo che contiene le iscrizioni a loro riferite. È stato, infatti, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 185 di ieri il decreto 1° agosto 2005 del ministero della Giustizia, che dà attuazione parziale e transitoria all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 313 del 14 novembre 2002.

Se il decreto presidenziale aveva introdotto la possibilità, per l'ente o la persona interessata, di conoscere, senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni a loro riferite, il decreto 1° aprile 2003 del ministero della Giustizia aveva specificato che la riforma dell'accesso doveva coinvolgere non solo il casellario giudiziale, ma anche quello dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e quella dei relativi carichi pendenti. Perché si arrivi alla completa attuazione della riforma dell'accesso è però necessario attendere la realizzazione del nuovo sistema informativo del casellario. A oggi gli interventi di adeguamento hanno riguardato solo il sistema informativo del casellario giudiziale. Di qui la decisione del ministero della Giustizia di dare attuazione «parziale e transitoria» alla riforma dell'accesso, attivando la procedura «visure» sul sistema informativo del casellario giudiziale.

Così, chi è interessato a conoscere le iscrizioni che lo riguardano presenti nel casellario giudiziale potrà richiederne la visura presso i relativi uffici locali. La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente. Non è necessaria la motivazione per avviare la procedura. A richiederla la visura potrà anche essere, con delega, una persona diversa dall'interessato.

Visure disponibili senza motivazione presso gli uffici locali

AMSA S.P.A.
Azienda milanese servizi ambientali
Via Olgettina, 25 - 20132 Milano
Tel. 02/27298.492
Telefax 02/27298.354-645
www.amsa.it

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Amsa S.p.A. indice Licitazione Privata n. 74/2005 per l'affidamento del servizio di pulizia e protezione di superfici lapidee orizzontali di vie e piazze del Comune di Milano suddiviso in due lotti eventualmente cumulabili tra loro. Lotto 1: servizio di pulizia. Importo a base di gara: €/mq 4,30 IVA esclusa. Lotto 2: servizio di protezione. Importo base di gara: €/mq 10,50 IVA esclusa.
Superficie complessiva: indicativamente mq 30.000. Periodo di aggiudicazione al 31/12/2006. Il Bando integrale (visionabile e scaricabile dal sito: www.amsa.it) ed il Capitolato dovranno essere ritirati presso l'Ufficio Appalti di Amsa S.p.A., da Lunedì a Venerdì ore 9.00-14.00/16.30. Termine ricezione domande: 09/08/2005 - ore 12.00. Il testo integrale del Bando è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della U.E. in data 10/08/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Petra
questo avviso è sul sito: <http://sole.italc24ore.com/system/legale>

E.R.S.U. - GENOVA
Via Balbi 38b - 16126 Genova
Tel. 01024911 - Fax 0102491246
E APPELLI

Exitio gara a pubblico incanto
Oggetto: Servizio di Tesoreria - periodo 1/07/2005-30/06/2010. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: a) corrispettivo annuo per l'esplicitamento del servizio; b) oneri per spese vivi; c) posti ecc.; c) contributo annuo per iniziative dell'ERSU a favore degli studenti; d) commissione per bonifico a carico creditori. Numero offerte ricevute: 2. Impresa aggiudicataria: BNI SPA con sede legale in Roma Via Vittorio Veneto 119 - Filiale di Genova - Lugo Lanfranco 2. Punteggio ottenuto: 69,93/100
IL DIRETTORE DOTT. A. Rossi

COMUNE DI AVEZZANO - L'AQUILA
Questa Amministrazione ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento, per il periodo di 24 mesi, del servizio di gestione globale della Casella di Riposo comunale "San Giuseppe". Importo presunto complessivo: € 289.700,00 (iva esclusa). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 lett. b) D. Lgs. 157/99. Termine di presentazione dell'offerta: 12.00 del giorno 13.08.2005. Bando integrale di gara e capitolato speciale sono rinviati al sito Internet www.comune.avezzano.it. Responsabile del procedimento: rag. C. Maria-nella Tel. 0863501496
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Dott.ssa Maria Laura Ottavi

AEROPORTI DI MILANO
SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
La Società per Azioni "Esercizi Aeroportuali - S.E.A." indice una gara mediante procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura del sistema informativo per la gestione di risorse mobili di handling (Umane e attrezzature) e erogazione di servizi ad esecutori. Gli interessati ai termini di valutazione indicati nel Capitolato d'oneri. Termine per la presentazione delle offerte: il 10/10/2005 alle ore 12.00, a pena di esclusione, il seguente indirizzo: INAIL - Direzione Centrale Riabilitazione e Promoz. - stanza 806 - P.le Giulio Pastore, 6 - 00144 ROMA. Il Bando di gara è stato inviato all'UPUCE in data 05.08.2005 ed è stato pubblicato sulla GURI parte II - n. 196 del 11.08.05. Bando di gara, Capitolato d'oneri, Capitolato tecnico e Schema di offerta economica possono essere ritirati, in copia, all'indirizzo info@inail.it, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00, e sono disponibili sul sito www.inail.it (inail.comunicazioni - bandi di gara). Per ulteriori informazioni - tel. 06 54873262 - fax 06 54872965.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Mauro Fanti

COMUNE DI FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA
Settore "Servizi al Cittadino"

AVVISO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CIMITERI - BIENNIO 2006/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Questo avviso è sul sito: <http://sole.italc24ore.com/system/legale>

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) "GOLGI-REDAELLI"
Vi Ditemo n. 6 - 20122 Milano
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA
Questa Azienda ha indetto una gara d'appalto, mediante pubblico incanto, per la fornitura e installazione di arredi ed attrezzature occorrente all'allestimento della nuova R.S.A. da 81 p.l. dell'istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso (MI), per un importo complessivo a base di gara di € 325.000,00 (oltre IVA di legge). Termine di scadenza delle domande di partecipazione: 3 ottobre 2005 - ore 12.00. Il bando integrale e gli atti di gara sono disponibili presso il Servizio Appalti ed Acquisti, 02/725/8266 - fax 02/862055. E sul sito Internet www.golgi-redaelli.it e sul sito Internet www.golgi-redaelli.it. Milano, 10 agosto 2005
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rosaria Tufarelli
questo avviso è sul sito: <http://sole.italc24ore.com/system/legale>

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
INAIL

**INAIL - Direzione Centrale Riabilitazione e Promoz. - P.le Giulio Pastore, 6 - 00144 ROMA - indice gara mediante pubblico incanto in ambito europeo per l'appalto del Contact Center Integrato "SuperAble" - servizi di informazione e consulenza per la disabilità. L'appalto avrà la durata di due anni e l'importo presunto del contratto è di € 2.600.000,00 IVA esclusa. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 23, c. 1, lett. b) D.Lgs. 157/99 come modificato dal D.Lgs. 80/00 secondo i criteri di valutazione indicati nel Capitolato d'oneri. Termine per la presentazione delle offerte: il 10/10/2005 alle ore 12.00, a pena di esclusione, il seguente indirizzo: INAIL - Direzione Centrale Riabilitazione e Promoz. - stanza 806 - P.le Giulio Pastore, 6 - 00144 ROMA. Il Bando di gara è stato inviato all'UPUCE in data 05.08.2005 ed è stato pubblicato sulla GURI parte II - n. 196 del 11.08.05. Bando di gara, Capitolato d'oneri, Capitolato tecnico e Schema di offerta economica possono essere ritirati, in copia, all'indirizzo info@inail.it, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00, e sono disponibili sul sito www.inail.it (inail.comunicazioni - bandi di gara). Per ulteriori informazioni - tel. 06 54873262 - fax 06 54872965.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Mauro Fanti**

COMUNE DI FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA
Settore "Servizi al Cittadino"

AVVISO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CIMITERI - BIENNIO 2006/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Questo avviso è sul sito: <http://sole.italc24ore.com/system/legale>

COMUNE DI FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA
Settore "Servizi al Cittadino"

AVVISO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CIMITERI - BIENNIO 2006/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Questo avviso è sul sito: <http://sole.italc24ore.com/system/legale>